REGOLAMENTO (CEE) N. 183/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1754/87 che fissa il massimale indicativo di importazione in Spagna di tuberi-seme di patate per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3863/87 della Commissione, del 21 dicembre 1987, relativo alla sospensione del rilascio dei titoli MCS per i tuberi-seme di patate [1] ha sospeso il rilascio di tali titoli fino al 31 gennaio 1988, in considerazione del rischio di un superamento del massimale stabilito dal regolamento (CEE) n. 1754/87 della Commissione [2] e delle gravi perturbazioni del mercato che avrebbero potuto verificarsi;

considerando che l'attuale situazione del mercato permette di aumentare il massimale indicativo per determinate varietà e di autorizzare la presentazione di nuove domande di titolo ad esse relative; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1754/87 e abrogare le misure conservative relative alla sospensione del rilascio dei titoli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1754/87, l'importo di 17 818 t è sostituito dall'importo di 19 600 t.

Per il quantitativo supplementare, risultante dall'aumento del massimale indicativo relativo alla campagna 1987/1988, possono essere presentate domande di titolo relativamente alle varietà figuranti nel catalogo nazionale spagnolo delle varietà di tuberi-seme di patatae.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3863/87 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 34.
[2] GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 12.